I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1793/79 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 1979

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa dell'aumento sensibile del costo della vita verificatosi in vari paesi sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel corso del secondo semestre 1978, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 [3] e n. 3086/78 [4], è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni di tali funzionari e altri agenti con decorrenza rispettivamente dal 1° gennaio 1979 e dal 1° aprile 1979;

considerando che, date le attuali circostanze e le difficoltà tecniche connesse con le nuove norme relative al trasferimento di una parte della retribuzione in un paese diverso dal paese sede di servizio e con il mantenimento dell'equilibrio del potere d'acquisto tra i vari paesi sedi di servizio, occorre fissare provvisoriamente i coefficienti correttori detraendo un tasso corrispondente al tasso di evoluzione del costo della vita meno elevato negli Stati membri, fermo restando che una decisione definitiva, con effetto retroattivo se necessario, sarà presa in base ad un esame più approfondito di questi problemi prima della fine del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono provvisoriamente fissati come segue:

Belgio	102,1
Danimarca	137,5
R. f. di Germania	78,3
Francia	133,7
Irlanda	142,2
Italia	156,3
Lussemburgo	102,1
Paesi Bassi	94,0
Regno Unito	148,4
Canada	136,3
Giappone	144,6
Svizzera	76,3
USA	135,2
Grecia	170,9
Turchia	446,2

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è provvisoriamente fissato come segue secondo il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	102,1
Danimarca	137,5
R. f. di Germania	78,3
Francia	133,7

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 8.

Irlanda	142,2
Italia	156,3
Lussemburgo	102,1
Paesi Bassi	94,0
Regno Unito	148,4

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello provvisoriamente fissato per il Belgio.

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1° aprile 1979, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi sottomenzionati sono provvisoriamente fissati come segue :

Belgio	102,1
Danimarca	110,0
R. f. di Germania	98,7
Francia	95,8
Irlanda	61,7
Italia	74,9
Lussemburgo	102,1
Paesi Bassi	99,8
Regno Unito	64,4
Canada	85,6
Giappone	167,5
Svizzera	118,2
USA	88,1
Grecia	90,7
Turchia	106,9
Spagna	87,0
Portogallo	73,0
Venezuela	111,8

2. Con decorrenza dal 1° aprile 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è provvisoriamente fissato come segue secondo il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	102,1
Danimarca	110,0
R. f. di Germania	98,7
Francia	95,8
Irlanda	61,7
Italia	74,9
Lussemburgo	102,1
Paesi Bassi	99,8
Regno Unito	64,4

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello provvisoriamente stabilito per il Belgio.

3. Con decorrenza dal 1° aprile 1979 i coefficienti correttori applicabili alle pensioni ed alle indennità di cui all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, sono quelli indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

A decorrere dal 1° luglio 1979 si applica un coefficiente di 113,2395 agli importi indicati nell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [1].

Articolo 4

L'articolo 5 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

L'articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78 è abrogato con decorrenza dal 1° aprile 1979.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.